



REGOLAMENTO INTERNO DELL'ETF

Indice

Preambolo	3
Quadro normativo.....	4
Governance	7
Organismi esterni che esercitano il controllo normativo.....	10
Direzione.....	12
Struttura organizzativa.....	15
Organismi interni	16
Procedura decisionale	18
Comunicazione	19
Disposizioni finali	20

Preambolo

Considerando che il regolamento (CE) n. 1339/2008, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, impone all'ETF di pubblicare il proprio regolamento interno,

considerando che il regolamento (CE) n. 1339/2008, in particolare l'articolo 9, lettera g), richiede al consiglio di amministrazione di adottare il regolamento interno in base a un progetto presentato dal direttore previo parere della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 1339/2008, in particolare il considerando 15 e l'articolo 3, paragrafo 1, conferisce personalità giuridica all'ETF, pur imponendole di mantenere uno stretto rapporto organico con la Commissione, nel rispetto delle competenze politiche e operative generali della Comunità e delle sue istituzioni,

considerando che il regolamento interno dovrebbe sostenere l'ETF nel perseguimento degli obiettivi, degli scopi e delle funzioni definiti nel regolamento (CE) n. 1339/2008,

considerando che il regolamento interno dovrebbe sostenere il conseguimento degli obiettivi strategici definiti nella prospettiva a medio termine e nei relativi programmi di lavoro annuali,

considerando che il regolamento interno non pregiudica le disposizioni dettagliate contenute nel regolamento (CE) n. 1339/2008,

considerando che nelle relazioni con i contatti esterni e nel comportamento al suo interno, l'ETF e il suo personale si impegnano a rispettare i seguenti valori condivisi:

- *Diversità*, laddove l'ETF e il suo personale riconoscono le differenze in quanto fonte di apprendimento e miglioramento, incoraggiano il dialogo e trattano gli altri con considerazione e rispetto.
- *Integrità*, laddove il comportamento e le decisioni dell'ETF e del suo personale rispecchiano onestà, apertura ed equità.
- *Sviluppo*, laddove l'ETF e il suo personale si basano su lavoro di gruppo, iniziativa e miglioramento continuo di capacità e conoscenze, incoraggiando l'innovazione e accettando il cambiamento.
- *Lealtà*, laddove il personale dell'ETF agisce nell'interesse della Fondazione, dimostrando lealtà nei confronti della stessa e dell'Unione europea, così come l'ETF è leale nei confronti dell'Unione europea e dei suoi legittimi interessi.

viene adottato il presente regolamento interno per definire le procedure organizzative e operative applicabili all'ETF e le relative disposizioni.

Quadro normativo

Articolo 1. Legislazione primaria e secondaria

L'ETF e le sue attività sono conformi al diritto dell'UE, in particolare ai seguenti atti di legislazione primaria e secondaria:

- a) trattati¹;
- b) regolamento istitutivo²;
- c) Statuto dei funzionari dell'Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione e relative modalità d'esecuzione³;
- d) regolamento finanziario e relative modalità d'esecuzione⁴ e regolamento finanziario quadro⁵;
- e) regolamento sulla protezione dei dati⁶;
- f) regolamento sull'accesso del pubblico ai documenti⁷;
- g) regolamento sulle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode⁸;
- h) altri atti di legislazione secondaria dell'Unione europea applicabili alle attività dell'ETF.

¹ Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 83 del 30.3.2010).

² Regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354, del 31.12.2008, pag. 82).

³ Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEE) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385, come modificato da ultimo).

⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, come modificato da ultimo) e regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1, come modificato da ultimo).

⁵ Regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione, del 9 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

⁶ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁷ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁸ Regolamento (CE, Euratom) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Articolo 2. Strumenti normativi interni

- 2.1. L'ETF può adottare i propri strumenti normativi interni, che prenderanno le seguenti forme secondo la gerarchia indicata in appresso:
- a) decisioni del consiglio di amministrazione;
 - b) decisioni del direttore;
 - c) atti manageriali adottati dal direttore;
 - d) atti manageriali adottati dal vicedirettore per il coordinamento e l'attuazione delle attività operative dell'ETF;
 - e) atti manageriali adottati dai dirigenti superiori nel rispettivo ambito di competenza.
- 2.2. Tutte le attività dell'ETF sono conformi agli strumenti normativi interni, dai quali sono vincolate, salvo quando registrate come eccezioni in casi debitamente giustificati, e contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi strategici.
- 2.3. Nell'intento di fornire chiarezza e una migliore comprensione del diritto dell'UE pertinente o degli strumenti normativi interni, l'ETF ha facoltà di pubblicare orientamenti, contenenti istruzioni sulla corretta applicazione del quadro normativo dell'ETF.

Articolo 3. Principi

Nell'esercizio delle sue attività, l'ETF s'impegna a rispettare i seguenti principi:

3.1. Legalità

L'ETF agisce in conformità del diritto e del suo regolamento interno⁹.

3.2. Non discriminazione e parità di trattamento

L'ETF rispetta il principio della non discriminazione e, in particolare, garantisce la parità di trattamento a prescindere da nazionalità, genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale. Il diverso trattamento di fattispecie analoghe deve essere espressamente giustificato dalle caratteristiche pertinenti del particolare caso in oggetto¹⁰.

3.3. Proporzionalità

L'ETF garantisce che gli strumenti normativi interni adottati sono proporzionati all'obiettivo perseguito¹¹.

3.4. Coerenza

L'ETF è coerente nell'applicazione dei suoi strumenti normativi interni. Eventuali eccezioni devono essere debitamente giustificate¹².

3.5. Trasparenza

L'ETF agisce in modo aperto, affidabile e chiaro e documenta la propria procedura decisionale e le decisioni che ne derivano¹³.

⁹ Paragrafo 1 della decisione del direttore ETF/01/DEC/001 del 7.6.2001 sul codice di buona condotta amministrativa del personale della Fondazione europea per la formazione professionale nelle relazioni con il pubblico (CGAB).

¹⁰ Paragrafo 1 della decisione del direttore ETF/01/DEC/001 del 7.6.2001 sul CGAB.

¹¹ Paragrafo 1 della decisione del direttore ETF/01/DEC/001 del 7.6.2001 sul CGAB.

¹² Paragrafo 1 della decisione del direttore ETF/01/DEC/001 del 7.6.2001 sul CGAB.

¹³ Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

3.6. Interesse pubblico

L'ETF agisce nell'interesse pubblico e indipendentemente da influenze esterne¹⁴.

3.7. Sana gestione finanziaria

Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati dall'ETF secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia¹⁵.

3.8. Qualità e gestione dei rischi

L'ETF pone in atto a tutti i livelli un processo continuo, proattivo e sistematico di identificazione, valutazione e gestione dei rischi in linea con i livelli di rischio accettati per fornire una ragionevole garanzia in merito al conseguimento degli obiettivi¹⁶.

3.9. Gestione basata sulle prestazioni

L'ETF stabilisce degli standard di prestazione sulla base di obiettivi definiti, misura e documenta le prestazioni effettive, le analizza e le valuta, e adotta misure correttive o preventive, se del caso.

Articolo 4. Standard di controllo interno

L'ETF pone in essere un quadro efficace e proporzionato per il controllo del rischio e della qualità, sulla base di strumenti e procedure di qualità¹⁷.

Articolo 5. Codice di buona condotta amministrativa

- 5.1. Nelle relazioni con il pubblico, l'ETF e il suo personale si impegnano inoltre a rispettare le norme di buona condotta amministrativa contenute nel codice di buona condotta amministrativa¹⁸ e a farvi riferimento nell'attività quotidiana.

¹⁴ Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

¹⁵ Articolo 27 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

¹⁶ Articolo 38 della decisione del consiglio di amministrazione GB/09/DEC/003 del 10.1.2009 sul regolamento finanziario della Fondazione europea per la formazione professionale.

¹⁷ Decisione del consiglio di amministrazione GB/09/DEC/004 del 3.3.2009.

¹⁸ Decisione del direttore ETF/01/DEC/001 del 7.6.2001 sul CGAB.

Governance

Articolo 6. Attori

Gli attori coinvolti nella governance dell'ETF come indicato nel regolamento (CE) n. 1339/2008 comprendono:

- Parlamento europeo,
- Consiglio dell'Unione europea.
- Commissione¹⁹,
- Comitato economico e sociale europeo,
- consiglio di amministrazione.

¹⁹ Commissione europea.

Articolo 7. Parlamento europeo

- 7.1. Al Parlamento europeo viene trasmessa la relazione annuale di attività adottata dal consiglio di amministrazione²⁰.
- 7.2. Il Parlamento europeo agisce, insieme al Consiglio, in qualità di autorità di bilancio autorizzando gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'ETF e adottando la tabella dell'organico dell'ETF²¹.
- 7.3. È competente, su raccomandazione del Consiglio, per dare scarico al direttore dell'esecuzione del bilancio dell'ETF²².
- 7.4. Può richiedere in qualunque momento un'audizione con il direttore riguardante qualunque tematica connessa alle attività dell'ETF²³.
- 7.5. Il Parlamento europeo nomina tre esperti indipendenti senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione dell'ETF²⁴.

Articolo 8. Consiglio dell'Unione europea

- 8.1. Al Consiglio viene trasmessa la relazione annuale di attività adottata dal consiglio di amministrazione²⁵.
- 8.2. Il Consiglio agisce, insieme al Parlamento europeo, in qualità di autorità di bilancio autorizzando gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'ETF e adottando la tabella dell'organico dell'ETF²⁶.
- 8.3. Fornisce una raccomandazione al Parlamento europeo per dare scarico al direttore dell'esecuzione del bilancio dell'ETF²⁷.
- 8.4. Può richiedere in qualunque momento un'audizione con il direttore riguardante qualunque tematica connessa alle attività dell'ETF²⁸.

Articolo 9. Commissione europea

- 9.1. L'ETF mantiene uno stretto rapporto organico con la Commissione²⁹, che vigila sulle funzioni dell'ETF³⁰ fornendo il necessario sostegno per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1339/2008 e per l'esercizio delle attività dell'ETF.
- 9.2. Dove previsto nel regolamento (CE) n. 1339/2008, la Commissione fornisce pareri e consensi preventivi.
- 9.3. La Commissione presiede il consiglio di amministrazione, dove è rappresentata da tre membri³¹.

²⁰ Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

²¹ Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

²² Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

²³ Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

²⁴ Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

²⁵ Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

²⁶ Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

²⁷ Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

²⁸ Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

²⁹ Considerando 15 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

³⁰ Considerando 18 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

³¹ Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

Articolo 10. Comitato economico e sociale europeo

10.1. Al Comitato economico e sociale europeo viene trasmessa la relazione annuale di attività adottata dal consiglio di amministrazione³².

Articolo 11. Consiglio di amministrazione

11.1. Le funzioni e i poteri del consiglio di amministrazione sono i seguenti³³:

- (a) nominare e, all'occorrenza, sollevare dall'incarico il direttore;
- (b) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del direttore;
- (c) adottare il programma di lavoro annuale dell'ETF in base ad un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione;
- (d) preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'ETF e trasmetterlo alla Commissione;
- (e) adottare il progetto di tabella dell'organico e il bilancio definitivo dell'ETF successivamente al completamento della procedura di bilancio annuale;
- (f) adottare la relazione annuale d'attività dell'ETF e trasmetterla alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri;
- (g) adottare il regolamento interno dell'ETF in base ad un progetto presentato dal direttore previo parere della Commissione;
- (h) adottare il regolamento finanziario applicabile all'ETF in base ad un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione;
- (i) adottare le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

11.2. La composizione e il funzionamento del consiglio di amministrazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 1339/2008³⁴ e nel suo regolamento interno³⁵.

³² Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

³³ Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

³⁴ Articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

³⁵ Decisione del consiglio di amministrazione GB/09/DEC/017 del 15.6.2009 sul regolamento interno del consiglio di amministrazione.

Organismi esterni che esercitano il controllo normativo

Articolo 12. Attori

12.1. Gli organismi che controllano la regolarità delle attività dell'ETF comprendono:

- Mediatore europeo,
- Corte di giustizia dell'Unione europea,
- Ufficio europeo per la lotta antifrode,
- Garante europeo della protezione dei dati,
- Corte dei conti europea,
- servizio di audit interno della Commissione europea.

12.2. L'ETF collabora con gli organismi coinvolti nel controllo della regolarità delle sue attività.

Articolo 13. Mediatore europeo

L'ETF è soggetta all'indagine amministrativa del Mediatore europeo, che può svolgere indagini su reclami relativi a casi di cattiva amministrazione³⁶.

Articolo 14. Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea agisce in qualità di autorità giudiziaria dell'ETF³⁷.

Articolo 15. Ufficio europeo per la lotta antifrode

L'ETF è soggetta alle indagini interne dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali³⁸.

Articolo 16. Garante europeo della protezione dei dati

L'ETF è soggetta al controllo preventivo del garante europeo della protezione dei dati in merito a operazioni di trattamento dei dati che presentino rischi specifici per i diritti degli interessati³⁹.

Articolo 17. Corte dei conti europea

La Corte dei conti europea è l'organismo di audit esterno dell'ETF ed esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'ETF⁴⁰. Assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio dei rispettivi poteri di controllo sull'esecuzione del bilancio⁴¹.

³⁶ Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

³⁷ Articolo 19 del trattato sull'Unione europea (GU C 83 del 30.3.2010, pag. 15).

³⁸ Considerando 22 e Articolo 19 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

³⁹ Considerando 24 e articolo 5 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e articoli 27 - 31 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000.

⁴⁰ Articoli 285, 286 e 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 115 del 9.5.2008, pag. 169).

⁴¹ Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

Articolo 18. Servizio di audit interno della Commissione europea

- 18.1. Il servizio di audit interno della Commissione europea funge da organismo di audit interno dell'ETF; effettua verifiche per valutare l'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo, fornendo raccomandazioni per eventuali miglioramenti.
- 18.2. L'ETF può anche effettuare verifiche proprie nell'ambito di applicazione definito sopra.

Direzione

Articolo 19. Il direttore

19.1. La gestione esecutiva dell'ETF è di competenza del direttore.

19.2. Il direttore ha i seguenti poteri e funzioni⁴²:

- (a) preparare, in base agli orientamenti stabiliti dalla Commissione, il progetto del programma di lavoro annuale, il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'ETF, il suo progetto di regolamento interno e il progetto di quello del consiglio di amministrazione, il progetto di regolamento finanziario e le attività del consiglio di amministrazione, nonché degli eventuali gruppi di lavoro specifici costituiti dal consiglio di amministrazione;
- (b) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- (c) attuare le decisioni del consiglio di amministrazione;
- (d) attuare il programma annuale di lavoro dell'ETF e rispondere alle richieste d'assistenza della Commissione;
- (e) espletare le funzioni di ordinatore;
- (f) dare esecuzione al bilancio dell'ETF;
- (g) mettere in opera un sistema efficace di sorveglianza che consenta l'esecuzione delle valutazioni periodiche e, in base ad esso, preparare un progetto di relazione annuale di attività;
- (h) presentare la relazione annuale di attività al Parlamento europeo;
- (i) gestire tutte le questioni attinenti al personale e, in particolare, esercitare i poteri dell'autorità di nomina;
- (j) definire la struttura organizzativa dell'ETF e presentarla al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- (k) rappresentare l'ETF dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (l) Il direttore è il rappresentante giuridico dell'ETF⁴³.
- (m) Il direttore è responsabile del proprio operato nei confronti del consiglio di amministrazione⁴⁴.

⁴² Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

⁴³ Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

⁴⁴ Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

Articolo 20. Il vicedirettore

- 20.1. Il direttore assegna al vicedirettore l'incarico di coordinare e attuare le attività operative dell'ETF.
- 20.2. L'esercizio di tali responsabilità non pregiudica le norme concernenti la delega su questioni finanziarie o in merito ai poteri conferiti all'autorità di nomina e all'autorità competente per la stipulazione di contratti di assunzione.
- 20.3. Il vicedirettore sostituisce il direttore⁴⁵.
- 20.4. Il vicedirettore risponde al direttore e opera sotto la sua autorità.

Articolo 21. Dirigenti superiori

- 21.1. Il direttore assegna ai dirigenti superiori settori di attività nei quali gli stessi s'intendono espressamente responsabili per la preparazione e il coordinamento del lavoro per l'attuazione e la realizzazione degli obiettivi strategici.
- 21.2. Conformemente a tali responsabilità, i dirigenti superiori possono agire in qualità di capi di dipartimento.
- 21.3. L'esercizio di tali responsabilità non pregiudica le norme concernenti la delega su questioni finanziarie o in merito ai poteri conferiti all'autorità di nomina e all'autorità competente per la stipulazione di contratti di assunzione.
- 21.4. I dirigenti superiori rispondono al direttore e operano sotto la sua autorità.

Articolo 22. Dirigenti intermedi

- 22.1. Il direttore assegna ai dirigenti intermedi responsabilità specifiche in un determinato settore di attività.
- 22.2. Conformemente a tali responsabilità, i dirigenti intermedi possono agire in qualità di capi unità.
- 22.3. L'esercizio di tali responsabilità non pregiudica le norme concernenti la delega su questioni finanziarie o in merito ai poteri conferiti all'autorità di nomina e all'autorità competente per la stipulazione di contratti di assunzione.
- 22.4. I dirigenti intermedi rispondono ai dirigenti superiori e operano sotto la loro autorità.

⁴⁵ Cfr. l'articolo 25.

Articolo 23. Deleghe

- 23.1. Il direttore, al fine di garantire un'attuazione efficace delle attività dell'ETF, delega l'esercizio dei propri poteri e funzioni al vicedirettore e a uno o più dirigenti superiori o intermedi, fatte salve le limitazioni e condizioni che vorrà imporre e solo quando previsto in decisioni del direttore.
- 23.2. Le deleghe implicano un trasferimento dell'autorità al membro delegato ai sensi e nei limiti della delega.
- 23.3. Le deleghe coprono quanto segue: questioni finanziarie, poteri conferiti all'autorità di nomina e all'autorità competente per la stipulazione di contratti di assunzione, poteri conferiti ai dirigenti sostituti.

Articolo 24. Sostituzioni

- 24.1. Nel caso in cui il direttore sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni questi è sostituito dal vicedirettore per garantire la continuità del servizio⁴⁶.
- 24.2. Nel caso in cui sia il direttore sia il vicedirettore⁴⁷ siano impossibilitati a svolgere le proprie funzioni, questi sono sostituiti da un dirigente superiore. Il meccanismo di sostituzione a cascata è documentato in una procedura dedicata, adottata mediate una decisione del direttore.

⁴⁶ Se il posto sarà assegnato.

⁴⁷ Cfr. sopra

Struttura organizzativa

Articolo 25. Definizione

- 25.1. Il direttore definisce la struttura organizzativa dell'ETF e la presenta al consiglio di amministrazione per l'approvazione⁴⁸.
- 25.2. Eventuali parziali aggiustamenti nella composizione delle strutture amministrative definite all'interno della struttura organizzativa generale vengono adottati dal direttore mediante una decisione.
- 25.3. La struttura organizzativa approvata, comprensiva di parziali aggiustamenti, è considerata parte integrante del presente regolamento interno.

Articolo 26. Composizione e strutture amministrative

- 26.1. L'organizzazione dell'ETF comprende le seguenti strutture amministrative:
- direttorato⁴⁹;
 - dipartimenti operanti in un ambito di responsabilità specifico e competenti per la realizzazione efficace ed efficiente dei suoi obiettivi;
 - altre strutture annesse funzionalmente al direttorato e che rispondono al direttore.
- 26.2. Ciascun dipartimento è gestito dal rispettivo dirigente superiore, in qualità di capo dipartimento.
- 26.3. Il capo dipartimento è responsabile della definizione dei metodi operativi e dell'organizzazione del dipartimento, che dovrebbero rispecchiare i principi contenuti nel presente regolamento.
- 26.4. I dipartimenti possono essere strutturati in unità gestite da un capo unità, che risponde direttamente al capo dipartimento. Ciascuna unità opera in un ambito di responsabilità specifico e persegue determinati obiettivi, derivanti dagli obiettivi strategici istituzionali.
- 26.5. Al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia delle attività dell'ETF, tutte le strutture amministrative operano in stretta collaborazione e in modo coordinato consultando, se necessario, anche altri in merito al loro ambito di competenza.

⁴⁸ Articolo 10, paragrafo 4, lettera j), del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

⁴⁹ Compreso il vicedirettore, se il posto sarà assegnato.

Organismi interni

Gruppo di direzione

Articolo 27. Composizione, responsabilità e funzionamento del gruppo di direzione

- 27.1. Il gruppo di direzione è composto dal vicedirettore e dai dirigenti superiori.
- 27.2. Il gruppo di direzione esercita funzioni consultive su richiesta del direttore o su iniziativa propria, fornendo pareri e consigli. Può agire collettivamente.
- 27.3. Le questioni sulle quali il gruppo di direzione esercita funzioni consultive a livello decisionale riguardano la realizzazione dell'obiettivo, dello scopo e delle funzioni dell'ETF nonché le decisioni o gli atti manageriali su questioni e attività strategiche, istituzionali o interdipartimentali.
- 27.4. Il gruppo di direzione può riunirsi di propria iniziativa per preparare consulenze o condividere conoscenze, ovvero ogniqualvolta lo ritenga necessario.
- 27.5. Per tutte le riunioni del gruppo di direzione viene redatto un verbale che, se non riservato, viene reso noto a tutto il personale.

Articolo 28. Riunioni del direttore con il gruppo di direzione

- 28.1. Il direttore convoca riunioni mensili con il gruppo di direzione, compresi i dirigenti intermedi per due riunioni all'anno. È possibile tenere ulteriori riunioni ogniqualvolta lo si ritenga necessario.
- 28.2. Le riunioni hanno lo scopo di discutere questioni che richiedono decisioni in merito ad attività operative e tematiche, nonché questioni strategiche, istituzionali e interdipartimentali.
- 28.3. Il direttore propone l'ordine del giorno delle riunioni. Il gruppo di direzione o uno dei suoi membri può proporre l'inclusione di un punto nell'ordine del giorno.
- 28.4. Il direttore può decidere, di sua iniziativa o su proposta del gruppo di direzione, di invitare alle riunioni altre persone, membri del personale ETF o esterni.
- 28.5. Per tutte le riunioni con il direttore viene redatto un verbale che, se non riservato, viene reso noto a tutto il personale.
- 28.6. Nel prendere decisioni o nell'adottare atti manageriali, il direttore tiene conto delle discussioni svoltesi durante queste riunioni, nonché dei pareri e suggerimenti forniti dal gruppo di direzione. I motivi di eventuali scostamenti da tali discussioni, pareri e suggerimenti devono essere registrati.

Altri organismi

Articolo 29. Comitato del personale

- 29.1. Il comitato del personale è coinvolto nella procedura decisionale relativa all'attuazione dello statuto dei funzionari, in conformità dei termini e delle condizioni ivi stabiliti. Il funzionamento del comitato del personale è definito dal suo regolamento interno⁵⁰.

⁵⁰ 7° regolamento interno del comitato del personale ETF, del 19.11.2009.

Articolo 30. Organismi tematici e tecnici

- 30.1. Ove necessario, l'ETF può istituire altri organismi consultivi interni di natura tematica/tecnica.

Procedura decisionale

Articolo 31. Applicabilità

- 31.1. La procedura decisionale dell'ETF si applica a tutte le questioni a livello istituzionale che richiedono decisioni o atti manageriali del direttore.
- 31.2. La procedura decisionale per gli atti manageriali adottati dal vicedirettore e da dirigenti superiori segue gli stessi principi definiti nel presente regolamento.

Articolo 32. Fasi

- 32.1. La procedura decisionale è articolata in quattro fasi:
- iniziativa,
 - proposta,
 - attuazione e monitoraggio,
 - valutazione
- 32.2. Informazioni dettagliate sulle suddette fasi saranno documentate in una procedura dedicata, che sarà adottata mediante una decisione del direttore.
- 32.3. L'applicabilità di ciascuna fase e i passi successivi sono proporzionati alla decisione da prendere.

Comunicazione

Articolo 33. Comunicazione

- 33.1. L'ETF agisce con un elevato livello di trasparenza, nell'intento di fornire informazioni oggettive, affidabili e facilmente comprensibili sulle sue attività, anche nelle relazioni con i media.
- 33.2. Le relazioni con i media sono coordinate dal dipartimento Comunicazione dell'ETF.
- 33.3. L'ETF promuove la comunicazione interna e la condivisione delle conoscenze allo scopo di valorizzare le potenzialità e i progressi del personale a beneficio del rendimento dell'organizzazione.

Disposizioni finali

Articolo 34. Abrogazione

La decisione del direttore ETF/09/DEC/010 del 3 giugno 2009 sul regolamento interno dell'ETF viene abrogata.

Articolo 35. Revisione

- 35.1. Il presente regolamento interno sarà sottoposto a revisione quando ritenuto necessario e opportuno.
- 35.2. In deroga a questa disposizione, l'ETF effettua una revisione sull'attuazione del regolamento ogni quattro anni, a seguito della quale presenta, se del caso, una proposta di revisione del presente regolamento.

Articolo 36. Entrata in vigore

- 36.1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della firma.
- 36.2. Si applica un periodo transitorio di sei mesi dalla data della firma al fine di mettere a punto le misure necessarie per sostenere l'attuazione del presente regolamento.

Fatto a Torino

Jan Truszczyński
Presidente del consiglio di amministrazione